



Comune di Angolo Terme
Provincia di Brescia

Via Regina Elena, 53 – Angolo Terme (BS), 25040

Telefono: 0364548012 – 0364548444 | **Fax:** 0364548967

E-mail: info@comune.angolo-terme.bs.it | **Pec:** protocollo@pec.comune.angolo-terme.bs.it

Web: comune.angolo-terme.bs.it

P. Iva: 00582640983 | **C. Fiscale:** 00852900174

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 36 del 30/12/2025

Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ VALLE CAMONICA S.R.L. DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI.

L'anno **2025**, addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **19:45**, presso il **Centro Anziani di Anfurro**.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Presenza	Assente
1	ZANELLI CRISTIAN	SI	NO
2	FERRARI DIEGO	SI	NO
3	ALBERTINELLI ALBA	SI	NO
4	CANNILLO MATTEO	SI	NO
5	ENTRADE NICOLO'	SI	NO
6	MORANDINI ALESSANDRO	SI	NO
7	PEDRETTI GIANLUCA	SI	NO
8	TROTTI AURELIO	SI	NO
9	BETTONI MANUEL	NO	SI
10	ENTRADE MASSIMO	NO	SI
11	RAVELLI MANUEL	NO	SI

Presenti: 8 Assenti: 3

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Domenico Rescigno** che identifica mediante apposita strumentazione audio-video gli Assessori Albertinelli Alba, Morandini Alessandro e Pedretti Gianluca che partecipano in modalità videoconferenza e provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti Il Sindaco, **Dott. Cristian Zanelli**, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ VALLE CAMONICA S.R.L. DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI.

Illustra il Sindaco Dott. Zanelli Cristian;

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione comunale/l'Unione è titolare del servizio di igiene urbana qualificabile come servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, ai sensi di quanto disposto dal combinato degli artt. 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e del D. Lgs. 201/2022;
- l'oggetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani è individuato dall'art. 183, c. 1, lett. n), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*» (c.d. Codice dell'ambiente), a mente del quale il servizio ricomprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento;
- il servizio di igiene urbana relativo alla raccolta, trattamento di rifiuti urbani, gestione dei centri di raccolta rifiuti comunali, servizi accessori e strumentali all'igiene urbana è oggi gestito, per conto dei comuni soci, da VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. (C.F./P. IVA 02245000985), operatore economico avente natura in house, con cui il contratto di affidamento del servizio è scaduto il 31/12/2024 ed attualmente prorogato in attesa di nuovo affidamento
- il Comune di Angolo Terme risulta essere socio della società VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L., ;

PREMESSO INOLTRE CHE

- con riferimento alla potestà di organizzazione ed affidamento della gestione dei servizi, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 198, comma 1, D.lgs. 152/2006, "*I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*";
- alla luce dell'anzidetta disposizione, in assenza e nelle more dell'istituzione degli ambiti territoriali ottimali, la giurisprudenza si è ripetutamente pronunciata in senso favorevole alla permanenza, in capo ai singoli Comuni, della potestà di organizzare ed affidare il servizio pubblico di gestione dei rifiuti (in tal senso: Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, 17.1.2014, n. 20; Consiglio di Stato, Sez. V, 30.6.2017, n. 3194; Consiglio di Stato, Sez. II, 7.3.2024, n. 2255; TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis, 19.3.2024, n. 5452);
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 200, comma 7, D.lgs. 152/2006, "*Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195*";
- con riferimento alla suddetta prerogativa, rimessa all'autonomia legislativa e pianificatoria delle regioni, a mezzo del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), il cui aggiornamento è stato approvato dalla Giunta Regionale, con deliberazione n. XI/6408, del 23 maggio 2022, la Regione Lombardia ha confermato il già adottato modello gestionale alternativo all'organizzazione per ATO, che sancisce "*la libertà lasciata ai Comuni di svolgere autonomamente o in maniera*

aggregata l'affidamento dei servizi di igiene urbana" (cfr. par. 4.5.2);

CONSIDERATO CHE

- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 recante "Riordino della Disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" ha introdotto una disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, stabilendo principi comuni, uniformi ed essenziali oltre che le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti;
- l'articolo 14 del citato Decreto Legislativo individua le diverse modalità di gestione di un servizio pubblico – incluso, pertanto, il servizio di igiene urbana - disponendo quanto segue:

"1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- *affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- *affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;*
- *limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 3".

- secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 14, l'Ente affidante, una volta effettuata la scelta della modalità di gestione del servizio deve procedere con *"la redazione di un'apposita relazione nella quale sono evidenziate ... le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni"*;

PRESO ATTO CHE la normativa vigente in materia di servizi pubblici locali, contempla una delle seguenti modalità di gestione dei servizi a rete e quindi del servizio di igiene urbana:

- a) *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;*
- b) *affidamento a società mista;*

c) *affidamento a società in house*;
e che, la Relazione prevista dall'art. 14 è necessaria al fine di rappresentare le motivazioni e le ragioni della scelta della forma di affidamento preferita dall'Ente affidante;

PRESO ALTRESÌ ATTO CHE:

- il citato Decreto Legislativo prevede espressamente, tra i modelli gestori, anche l'istituto dell'*in house providing*, art. 14 comma 1, lett. *b* affidamento a società *in house*, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17), in alternativa agli altri modelli;
- ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 le Pubbliche Amministrazioni possono organizzare autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi attraverso l'autoproduzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice degli appalti e del diritto dell'Unione Europea;
- ai sensi del comma 2 del citato articolo *"le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche"*;

ACCLARATO CHE ai sensi della normativa vigente, qualora l'Ente opti per la gestione del servizio *in house*, dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 201/2022 secondo cui:

"1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

• Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

• Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39."

DATO ATTO CHE:

- in data 23/10/2025 (ns. Prot. 7107), VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. società interamente pubblica partecipata da Comuni ed enti sovracomunali della Valle Camonica,

e che si colloca tra i principali operatori del ciclo dei rifiuti in provincia di Brescia trasmetteva una proposta tecnico economica per l'affidamento in house del servizio di igiene urbana;

- l'amministrazione comunale ha ritenuto apprezzabile la proposta sopra citata, per i motivi ampiamente illustrati nella relazione allegata alla presente (All. A), che rendono VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. il soggetto maggiormente adeguato alla gestione del servizio;

RITENUTO CHE il Comune è chiamato:

- a deliberare l'affidamento in house, così come richiesto dall'art. 17, comma 2, D. Lgs. n. 201/2022, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un efficiente gestione del servizio;
- allegare alla deliberazione di affidamento un piano economico – finanziario di affidamento (PEFA), asseverato, e che contenga - per l'intero periodo di affidamento - una proiezione dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché l'assetto economico della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

ATTESO CHE:

- la proposta tecnico-economica del servizio presentata da VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L., in cui, a margine della complessiva e generale descrizione della configurazione societaria e del modello di governance adottato, sono precisate le caratteristiche tecniche relative al servizio di igiene urbana con la corrispondente valutazione economica delle prestazioni, sulla base di un orizzonte temporale di affidamento del servizio di 15 anni a decorrere dal 1/1/2026 al 31/12/2040;
- il perimetro dei servizi offerti risulta il medesimo di quello attualmente in essere, se non maggiormente esteso, così come evidenziato nelle relazioni di cui agli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022 per legittimare l'affidamento del servizio;
- l'area di operatività di VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. coincide con il territorio dei comuni appartenenti alla Comunità Montana di Valle Camonica, determinando i presupposti per assicurare l'efficientamento della gestione ed il conseguimento di economie di scala in conformità al principio sancito dal richiamato art. 200, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 volto a *“superare la frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti”*, tale da consentire di *“conseguire adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative”*, oggi confermato dall'art. 5 del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201;
- le valutazioni effettuate dal Responsabile dell'Area Tecnica, su mandato della Giunta comunale con Delibera 83 del 05/11/2025 ed effettuate in conformità a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022, hanno dimostrato l'efficienza economica e qualitativa che il modello in house providing permette di perseguire rispetto alle possibili alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati.
- VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. ha proposto un modello organizzativo e gestionale idoneo a soddisfare i bisogni e le necessità dell'Ente affidante, dettagliato nella documentazione allegata alla relazione e di cui di seguito:
 - PEFA redatto secondo il modello ARERA;
 - Relazione al PEFA;
 - Asseverazione;
 - Statuto Sociale di VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.;
 - Schema di contratto di servizio ed allegati;

- Schema di Disciplinare tecnico ed allegati;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 17/12/2025 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART.14 E 17 D.LGS. 201/22 IN MERITO ALLA PROPOSTA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI PERVENUTA DALLA SOCIETA' PARTECIPATA VALLE CAMONICA SERVIZI SRL.”;

VERIFICATO come da documentazione assunta agli atti ed allegata alla presente deliberazione, la struttura societaria di VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. soddisfa tutte le condizioni poste dalla normativa vigente sia nazionale che comunitaria in quanto:

- il capitale sociale è interamente pubblico;
- l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;
- il controllo analogo è garantito da disposizioni statutarie per le quali nell'ambito delle principali decisioni societarie in sede di assemblea in funzione di controllo sono rappresentate paritariamente tutte le amministrazioni aggiudicatrici mediante l'espressione del voto “per teste”;
- la Società realizza oltre l'80% della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 201/2022 recante “Tutele sociali” a mente del quale *“i bandi di gara, gli avvisi o la Deliberazione di cui all'art. 17 comma 2, assicurano nel rispetto del principio di proporzionalità, la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici”*;

RICHIAMATI

i contenuti delle allegate relazioni, redatte ai sensi degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 23/12/2022, n. 201 ed art. 7 del D. Lgs. 31/3/2023, n. 36, relativamente alla dimostrazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, nella declinazione data dal D. Lgs. 175/2016 e dal D. Lgs. 201/2022, per l'affidamento diretto, secondo la formula dell'in house providing, del servizio di igiene urbana in favore della società VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.;

VALUTATE positivamente nel loro complesso e nell'ottica globale risultante dalle richiamate relazioni, la congruità delle condizioni economiche riferite all'esecuzione dei servizi in argomento rispetto ai costi medi, ai positivi risultati raggiunti dalla società VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. in termini di raccolta differenziata, adempimenti qualitativi rispetto al servizio di gestione rifiuti urbani derivanti dallo SCHEMA I ai sensi della Delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF, tutela ambientale e sensibilizzazione sui temi delicati e attuali quali il riuso, il riciclo e l'economia circolare;

VERIFICATO che dalla documentazione fornita dalla società dimostra la non sussistenza di interventi finanziari a favore della stessa riconducibili ad “aiuti di Stato”: ed in particolare, il corrispettivo per il servizio di igiene urbana in favore di VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. non costituisce aiuto di Stato, costituendo la contropartita delle prestazioni che saranno effettuate dalla società per assolvere agli obblighi di servizio pubblico regolamentati nel contratto di servizio e quantificabili con un canone idoneo a coprire i costi del servizio pubblico, oltre ad assicurare alla società un margine di utile in linea con le normali condizioni di mercato, con ciò confermandosi la *“compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”*.

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto di procedere con l'approvazione:

- della relazione redatta ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs 201/2022 allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- dello schema di contratto di servizio, anch'esso allegato, con annesso disciplinare tecnico;
- del piano economico finanziario (PEFA) asseverato;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare gli artt. 198 e 200;
- la L.R. Lombardia n. 26/2003 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 201/2022;
- lo Statuto comunale.

RILEVATA la propria competenza a deliberare sull'argomento in relazione a quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lett. e del citato Testo Unico n. 267/2000.

Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);

Con Voti favorevoli all'unanimità resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la relazione redatta ai sensi degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e Art. 7 del D. Lgs. 31/3/2023, n. 36, in cui viene dato conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house providing del servizio di gestione dei rifiuti, nonché il Piano Economico Finanziario di Affidamento asseverato;
2. **DI APPROVARE**, relativamente all'organizzazione del servizio di igiene urbana, l'adesione al modello proposto dalla società in house VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. come da documentazione richiamata in premessa ed allegata alla presente deliberazione;
3. **DI AFFIDARE** conseguentemente, la gestione dei servizi di igiene urbana a VALLE CAMONICA S.R.L. secondo la modalità dell'in house providing, la cui durata è stabilita per un periodo di quindici anni intercorrenti dal 01/01/2026 al 31/12/2040, alle condizioni tecnico-organizzative, operative ed economiche risultanti dall'allegato schema del contratto di servizio, schema di disciplinare tecnico e relativi allegati recante le specifiche tecnico-operative di erogazione del servizio oggetto di affidamento oltre che dal PEFA di affidamento;
4. **DI DISPORRE** che la presente deliberazione sia pubblicata, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 201/2022, sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa all'ANAC, unitamente alle relazioni sottese all'affidamento del servizio redatta in conformità con le disposizioni introdotte dagli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022, al contratto di servizio ed i relativi allegati, per la pubblicazione prevista dall'art. 31, comma 2, del D. Lgs. 201/2022, integrandosi in tal modo anche la procedura di consultazione prevista dall'art. 5 del D. Lgs. 175/2016;
5. **DI SUBORDINARE** infine, la stipula del contratto di servizio, in conformità con quanto disposto dall'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 201/2022, al decorso di *“sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC”*;

6. **DI DARE MANDATO** al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale e agli Uffici comunali, ognuno per la propria competenza, di assumere ogni adempimento o atto conseguente e necessario al fine di formalizzare e rendere operativi quanto deliberato;
7. **DI DARE ATTO** che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL)
8. **DI DICHIARARE**, con voti favorevoli all'unanimità resi in forma palese ai sensi di legge, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Cristian Zanelli

Il Segretario Comunale
Dott. Domenico Rescigno

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)